

TORNATA DEL 29 GENNAIO 1868

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario.**— *Congedi*—*Annunzio della morte di S. E. il Senatore Manno*—*Proposta del Senatore Poggi*—*Presentazione di tre progetti di legge*—*Urgenza accordata per quello riguardante l'esercizio provvisorio dei bilanci*—*Approvazione per articoli del progetto di legge per riparazione del cavo telegrafico sottomarino tra la Sicilia e la Sardegna*—*Discussione del progetto di legge per una nuova circoscrizione della provincia di Mantova*—*Riserve del Senatore Chiesi*—*Osservazioni del Relatore*—*Parole dei Senatori Strozzi Luigi e Chiesi*—*Approvazione dei cinque articoli del progetto*—*Approvazione per articoli senza discussione del progetto di legge per dotazione della Corona*—*Squittinio segreto sui due progetti di legge discussi nella penultima tornata e sul primo oggi discusso*—*Discussione del progetto di legge per la proroga della disponibilità ai funzionari dell'ordine giudiziario*—*Dichiarazione del Guardasigilli e avvertenza del Relatore*—*Opposizioni del Senatore Caccia combattute dal Relatore, dal Guardasigilli, e dai Senatori Chiesi e Lauzi*—*Dichiarazione del Senatore Caccia*—*Schiarimenti del Senatore Poggi*—*Proposta del Presidente*—*Squittinio segreto sui due progetti di legge ultimamente discussi.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio de' Ministri, ed i Ministri delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici e più tardi interviene anche il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale viene approvato.

I Signori Senatori, Benintendi — Fontanelli — Corrales — Di Campello — Di Revel — Orso Serra — Serra Domenico — Zanolini — Sagarriga — Giustinian — Ricotti — Balbi Povera — Regis — Ambrosetti — Morozzo Della Rocca — Stara — Di Sortino — Catalano Gonzaga — De Monte — Nappi — Busca — Spada — Dalla Valle — Sauli Lodovico — Rossi — Oneto, domandano un congedo che loro viene dal Senato accordato.

**Presidente.** Signori Senatori,

Ben triste annunzio mi è dolorosa necessità di porgervi; non possiamo annoverare più fra nostri colleghi l'illustre barone Giuseppe Manno. Egli nacque in Alghero di Sardegna il 17 marzo 1786, morì il 25 di questo mese; contava quindi 81 anni, 10 mesi e 8 giorni, età certamente avanzata, ma che su lui non esercitava il suo duro impero, poichè durava vegeto e sano, conservando tutta la integrità della sua mente, non solo, ma ben anche il brio e la faccondia. La sua adolescenza fu pronostico della sua vita intel-

lettuale, chè sedicenne fu laureato ed entrò nella Magistratura. Carlo Felice, che fu poi Re, lo volle vicino fino d'allora, e nel 1817 lo condusse seco a Torino ed ivi fu di subito creato primo ufficiale degli interni. Ma ripigliata dappoi la carriera della magistratura, sedette reggente di toga nel supremo Consiglio di Sardegna, fu Presidente al Senato di Nizza, primo Presidente di quello di Piemonte, e finalmente primo Presidente del Tribunale Supremo di Cassazione. E noi lo ricordiamo con compiacenza non solo, ma con ammirazione, quale Presidente del nostro Consesso. I più di voi ne conservano venerata memoria, chè da questo seggio seppe mostrare intelligenza mirabile ed energica e prudente direzione. Egli sostenne questo illustre e grave incarico lungo tempo e vi fu richiamato in momenti assai difficili. Fu mio immediato predecessore, ma oh! quanto invidia le doti sue; così sapessi emularlo!

Ma il barone Manno non solo si distinse come magistrato e come uomo politico; ed il suo nome sarà pronunciato quale di profondo, erudito ed egregio cultore delle lettere. Le sue opere non periranno, e prima di tutto *la Storia della Sardegna* completata dopo molti anni colla *Storia moderna della Sardegna*. Opera stigmatissima è quella *Della fortuna delle parole*. Varii scritti minori egli pubblicò, e fra questi sono principali *I vizi de' Letterati* ed i *Salmi*. Nè dismesse lo studio anche in questi ultimi anni ne quali fu de-

stinato ad involontario riposo, senza un' espressione di stima e gratitudine per uomo cotanto benemerito; scrisse *Sulla fortuna delle frasi*, e negli estremi tempi, per cui possono quasi riguardarsi opera postuma, pubblicava le *Note Sarde e Ricordi*.

Se poi avessi a dire delle qualità personali del barone Giuseppe Manno non breve sarebbe il discorso mio, ma bastami il ricordare che fu uomo di specchiata integrità, di devozione illimitata al Re ed alla Patria, di severa morale, di principii religiosi inalterabili.

Signori Senatori! Dopo queste poche ed incolte parole certo converrete meco che gravissima sventura si è la perdita di tale collega, che se per la grave età non poteva assistere alle nostre radunanze, illustrava col suo nome il nostro Consesso. Nella storia di questo primo Corpo della Nazione occuperà mai sempre il nome del barone Manno un posto distinto e riscuoterà un tributo di venerazione.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore Poggi. Il barone Giuseppe Manno che lasciò all'Italia tanti documenti durevoli, capaci di mostrare qual era l'altezza del suo ingegno, la sua grande e svariata cultura, fu per due volte Presidente del Senato; una prima volta, e per molti anni, sotto l'antico Regno Subalpino, dove egli si distinse colle molte sue qualità che lo rendevano attissimo a quell'Ufficio; un'altra volta egli fu Presidente del Senato del Regno d'Italia, e lo fu in momenti e in condizioni difficili, quando rimase vacante inopinatamente la Sede presidenziale.

Com'egli adempisse in quella difficile congiuntura la sua parte, tutti noi lo sappiamo, ed avemmo allora il piacere di ben apprezzare le molte doti dell'animo suo, e di conoscere ch'egli era eccellente non solo come uomo di lettere, non solo come Magistrato, ma ben anco come uomo dotato di quelle rare virtù che in tempi di grandi commovimenti costituiscono i migliori pregi di un Presidente di un alto Corpo politico.

Io credo quindi di secondare pienamente un desiderio del Senato col proporre che la Presidenza voglia farsi interprete presso la famiglia dell'illustre estinto, del dolore da noi provato per la gravissima sciagura e mostrare alla medesima che il Senato lamenta non solo la perdita fatta di un collega amatissimo, ma anche di un suo illustre Capo.

Quindi io proporrei, se il Senato lo consente, d'incaricare la Presidenza di scrivere una lettera alla baronessa vedova del defunto, per esternarle le vivissime e sincere condoglianze di tutto il Senato.

Presidente. Tutti hanno udito la proposta fatta dal Senatore Poggi; domando al Senato se essa è accolta; chi la accoglie, si alzi.

(Approvata all'unanimità).

Essendo approvata all'unanimità, la Presidenza si farà premura di scrivere questa lettera alla vedova del

barone Manno per esprimerle i sentimenti del Senato.

La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, relativo all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per il mese di febbraio, e prego il Senato a volerne ordinare l'urgenza, perchè siamo alla fine del mese di gennaio, e pel primo di febbraio dovrebbe questo progetto di legge essere non solo approvato, ma pubblicato.

Ho pur l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, per l'approvazione del bilancio delle entrate per l'esercizio dell'anno 1868, già pure approvato dalla Camera dei Deputati.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi due progetti di legge, il primo dei quali, relativo all'esercizio provvisorio del bilancio, sarà mandato agli Uffici appena ne sarà fatta la stampa, cioè domani, ed il secondo, quello del bilancio delle entrate per l'anno 1868, sarà mandato alla Commissione permanente di finanze.

La parola è al Signor Ministro della Pubblica Istruzione.

Ministro della Pubblica Istruzione. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per modificazioni alla legge organica delle Camere di Commercio.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Pubblica Istruzione della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLE SPESE DI RIPARAZIONE DEL CAVO TELEGRAFICO SOTTOMARINO TRA LA SICILIA E LA SARDEGNA.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'approvazione della spesa di riparazione del cavo telegrafico sottomarino tra la Sicilia e la Sardegna così concepito:

« Articolo unico. È autorizzata sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1867 la spesa di lire settantacinque mila (75,000) da iscriversi nella parte straordinaria in apposito capitolo col n. 129 e colla denominazione: *Riparazione del cavo telegrafico sottomarino, di proprietà dello Stato, tra la Sicilia e la Sardegna.* »

È aperta la discussione.

Se nessuno domanda di parlare, essendo questo progetto di legge di un solo articolo, si rimanderà allo squittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA NUOVA CIRCOSCRIZIONE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.

Si passa alla discussione del progetto di legge per una nuova circoscrizione della provincia di Mantova.

Prego i Signori componenti l'Ufficio Centrale a voler prendere il loro posto.

Darò lettura del progetto di legge.

(vedi infra).

Non essendo presente il Signor Ministro dell'Interno converrà sospendere per pochi minuti la seduta.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Il mio collega, Ministro dell'Interno, è trattenuto alla Camera dei Deputati, dove si discute il bilancio del Ministero dell'Interno. Però, ove non vi fosse opposizione, potremmo procedere senza di lui alla discussione di questo progetto di legge, e se occorresse qualche schiarimento, potrei supplire io stesso.

**Presidente.** Allora il Signor Senatore Chiesi ha facoltà di parlare.

**Senatore Chiesi.** Questo progetto di legge fu presentato alla Camera dei Deputati dal Ministero presieduto dall'onorevole deputato Rattazzi, ma per verità tanto alcune parole della relazione che accompagnava il progetto stesso, quanto il primo articolo, lasciavano qualche dubbio sul vero scopo della legge medesima.

Infatti, nell'articolo primo del progetto ministeriale era stabilito:

« All'attuale provincia di Mantova vengono aggregati i Comuni ora appartenenti alle provincie di Cremona, Reggio dell'Emilia, Brescia e Verona, che nel qui unito elenco sono descritti e ripartiti in distretti amministrativi ».

Come ben vede il Senato, non appariva da questo articolo qual fosse il vero concetto della legge; non vi si dichiarava che questa legge altro non era che una reintegrazione dell'antica provincia di Mantova nello stato in cui si trovava anteriormente alla pace di Villafranca.

Il dubbio nasceva tanto più forte in quanto che nell'elenco unito al progetto di legge alla pagina sesta, tra i Comuni nuovi che venivano aggiunti alla provincia di Mantova, vedevasi pure indicato il Comune di Rolo, il quale anteriormente alla pace di Villafranca, n'era già stato staccato dal Governo Austriaco, e aggiunto alla provincia Reggiana, in forza di un trattato particolare stabilito tra il Governo Estense ed il Governo Austriaco.

E questi dubbi sul vero carattere della legge attuale furono eliminati dalla Commissione dell'altra Camera, la quale, a togliere appunto ogni equivoco, si affrettò a modificare lo stesso articolo primo, perchè fosse espressa chiaramente l'idea della reintegrazione della provincia di Mantova nello stato in cui si trovava all'epoca della pace di Villafranca.

E l'onorevole signor Ministro dell'Interno, Senatore Cadorna, ha tolto colla sua voce autorevole qualsiasi ombra di dubbio su questo punto, allorchè venne nell'altra Camera in discussione questo progetto di legge; ma siccome il signor Ministro non è presente,

permetta il Senato che io legga le poche parole che egli, all'aprirsi di questa discussione, proferiva nell'altro ramo del Parlamento.

» Quale è l'oggetto, (egli diceva) di questa legge?

» È unicamente di ricostituire una provincia, la quale

» per avvenimenti politici era stata scissa e smem-

» brata, e di ricostituirla come prima era, dappoi-

» chè le ragioni di quello smembramento sono ces-

» sate. Non si tratta pertanto che di una ricostitu-

» zione, non già di una nuova circoscrizione, per la

» quale occorra di stabilire principii generali, nè di

» seguire piuttosto uno che non un altro sistema, di-

» scussioni queste che sono assolutamente estranee al

» soggetto della presente legge.

» E questa ricostituzione dell'antica provincia vi

» è proposta solo per soddisfare ad un principio di

» rigorosa giustizia ».

Non si poteva con parole più chiare e decisive determinare lo scopo e l'oggetto vero di questa legge, la quale non mira ad una nuova circoscrizione della provincia di Mantova, ma solo ha per iscopo di reintegrarla e rimetterla nello stato in cui si trovava all'epoca della pace di Villafranca. Essendo pertanto così ben chiarito e determinato anche dalle parole del signor Ministro dell'Interno lo scopo di questa legge, io mi asterrò da qualsiasi opposizione che certamente sarei stato in obbligo di fare quando si fosse trattato di una nuova e definitiva costituzione di questa Provincia. Dichiaro anzi che non solo non farò opposizione, ma darò il mio voto favorevole a questo progetto di legge, ben lieto di poter concorrere in tal modo anche col mio voto alla vittoria tanto sospirata dai cittadini di una provincia tanto patriottica e benemerita quale si è quella di Mantova, persuaso qual sono che con questa legge per nulla rimangono pregiudicati i diritti qualsiasi, che potranno, quando che sia, esercitarsi da altre provincie interessate, qualora si facesse luogo ad un ordinamento generale e ad una nuova circoscrizione delle provincie del Regno.

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arrivabene.** La provincia di Mantova non desiderava e non domandava altro che la perfetta reintegrazione nello stato in cui si trovava all'epoca della pace di Villafranca e del trattato di Zurigo.

Ho ricevuto varie volte dal Sindaco di Rolo calde preghiere perchè insistessi onde il Comune di Rolo fosse riunito alla provincia di Mantova, tanto più che questo Comune fu distaccato da essa e ciò avvenne in un ordine di cose affatto diverso da quelle attuali. Il Comune di Rolo faceva parte della provincia di Mantova; nel 1850 fu ceduto dall'Austria al Duca di Modena senza consultare la detta Provincia. Sfortunatamente sono passati 12 o 15 mesi prima che si venisse a stabilire una legge su questa questione; si sono manifestati necessariamente dei desideri di diversi Comuni; gli uni chiedevano di essere sotto Brescia, altri sotto

Cremona, altri sotto Verona. Nonostante la provincia di Mantova, per avere la fortuna di essere quasi intieramente reintegrata, si è sottomessa senza alcuna ripugnanza, salvo Peschiera.

Quanto a Peschiera, la Provincia di Mantova è stata dolente che essa fosse ceduta a Verona, attesochè è assolutamente necessaria alla provincia di Mantova; perchè da Peschiera esce il Mircio e quindi n'escono tutte le acque che irrigano e fecondano gran parte delle terre Mantovane; e la provincia di Mantova teme che Peschiera sotto un'altra provincia possa essere di danno ai propri interessi. Ma i miei concittadini sono stati lieti della legge quale fu votata dall'altro ramo del Parlamento, e quindi non desiderano altro se non che il Senato voglia votare esso pure la legge quale gli viene presentata.

Quanto alle riserve fatte dall'onorevole mio collega Senatore Chiesi, farò qualche osservazione.

Non c'è dubbio che i Reggiani desiderino che i tre distretti Mantovani facciano, quando che sia, parte della provincia di Reggio; ma io credo che questo desiderio non sia fondato. È certo che quei tre distretti sono da secoli uniti alla provincia di Mantova; ed è certo pure che gli abitanti di essi sono contentissimi di esservi uniti perchè hanno interessi comuni con quella provincia, e sarebbero grandemente lisi se ne fossero staccati.

D'altra parte, se si dovesse badare perchè certi distretti siano sulla parte destra di un fiume piuttosto che sulla sinistra, non vi è provincia che non sia in questo caso. Per esempio, la città di Verona è divisa in due parti, metà sulla destra e metà sulla sinistra dell'Adige. Secondo quel principio, bisognerebbe che una parte della città appartenesse a una provincia e l'altra ad un'altra. D'altronde i fiumi si congiungono facilissimamente coi ponti. In questo momento vi sono due progetti di ponti per la provincia di Mantova, uno a Borgoforte e l'altro a Ostiglia. Io credo che le riserve fatte dal mio onorevole collega non abbiano fondamento, e spero che le mie osservazioni avranno persuaso il Senato. Non dirò altro; bastandomi raccomandare al Senato questa legge, che spero voterà qual è: e ciò sarà sentito dalla Provincia di Mantova con riconoscente gioia.

Senatore Strozzi Luigi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Strozzi Luigi. Io mi associe interamente alle giustissime osservazioni testè fatte dall'onorevole Senatore Arrivabene. Essendo uno de' proprietari nei tre distretti di là del Po, io so quanto riescirebbe incomodo a quegli abitanti se dovessero appartenere ad un'altra provincia.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io ho preso la parola unicamente per dichiarare che io non intendo di rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Arrivabene, perchè io credo che oggi non sia il caso d'entrare

nel merito delle questioni da lui accennate, le quali saranno ventilate e discusse a tempo opportuno nel caso che si faccia luogo ad una discussione di un progetto di legge per il riordinamento generale delle provincie del Regno.

Dichiaro nuovamente che do il mio voto favorevole a questa legge, perchè nello stato attuale delle cose la credo un atto di pura giustizia, trattandosi unicamente di reintegrare la provincia di Mantova nello stato in cui essa si trovava all'epoca della pace di Villafranca, ed ho per fermo nel dare questo voto di non pregiudicare quelle ragioni che potranno a suo tempo discutersi e farsi valere dalle provincie interessate, qualora venga posto in discussione un progetto di legge di riordinamento generale della circoscrizione amministrativa delle provincie del Regno.

Presidente. Se nessuno chiede più la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione dei singoli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

« La provincia di Mantova è ricostituita, nei rapporti di circoscrizione territoriale, nel modo come esisteva all'epoca della dominazione austriaca anteriormente alla stipulazione dei trattati di Villafranca e di Zurigo.

« Però i Comuni di *Acquafredda* e di *Volongo* continueranno a far parte della provincia di Brescia, quello di *Ostiano* passerà dalla provincia di Brescia a quella di Cremona; e quello di Peschiera continuerà a formar parte della provincia di Verona. Alla stessa provincia di Cremona rimarrà annesso il comune di *Isola Dovarese*. Il Comune di *Rolo* rimarrà alla provincia di Reggio nell'Emilia.

« Un Decreto Reale da pubblicarsi contemporaneamente alla emanazione della presente legge, determinerà la circoscrizione dei distretti amministrativi dei quali si comporrà la provincia, sì e come erano stabilibili in detta epoca. »

(Approvato).

« Art. 2. Il circondario attuale di Castiglione delle Stiviere è soppresso.

« I Comuni del medesimo, componenti presentemente il Mandamento di Montechiari, vengono aggregati al Circondario di Brescia. »

(Approvato).

« Art. 3. Fino a che non siano unificate le leggi civili e penali e l'ordinamento giudiziario, nulla è innovato nell'Amministrazione della giustizia e negli atti dello stato civile nei territorii che ritornano alla Provincia di Mantova.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con speciali Decreti alle disposizioni transitorie che potessero occorrere nei rapporti Amministrativi, giudiziari e finanziari per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

« Art. 4. Il Governo del Re, sentiti i Consigli provinciali cui riguarda, e previo parere del Consiglio di

Stato, determinerà con apposito regolamento da approvarsi per Decreto Reale, quali norme saranno ad osservarsi per la separazione delle rispettive attività e passività patrimoniali, e per l'assestamento d'ogni e qualsiasi interesse finanziario ed economico, tenendo conto e facendo ragione altresì a quegli altri diversi interessi, diritti e rapporti che la condizione eccezionale, in cui si trovarono nei decorsi ultimi anni i paesi cui la presente legge ha riguardo, avesse creati, e che potessero per avventura richiedere particolari provvidenze onde essere tutelati. »

(Approvato).

« Art. 5. La presente legge avrà effetto a cominciare dal 1° luglio 1868. »

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER LA DOTAZIONE DELLA CORONA.

Si procede alla discussione del progetto di legge per la Dotazione della Corona.

Leggo il progetto di legge.

(Vedi infra).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo 1. per metterla ai voti.

« Art. 1. La dotazione della Corona è fissata, a contare dal 1° gennaio 1868, in lire dodici milioni duecento cinquantamila durante il Regno attuale. »

(Approvato.)

« Art. 2. È aperto un credito straordinario di Lire 6,000,000 al Ministero delle Finanze sul bilancio del 1868, pel pagamento delle passività incontrate dalla Lista civile. »

(Approvato).

Si faranno le diverse votazioni a squittinio segreto in fine della seduta con due appelli nominali, essendovi già tre progetti di legge, di cui due dell'altro giorno e rimanendone ancora qualcun altro a discutere.

Passeremo ora al progetto di legge per la proroga della disponibilità ai funzionari dell'ordine giudiziario.

Aspetteremo che giunga il signor Ministro di Grazia e Giustizia essendo necessaria la sua presenza anche per l'altro progetto di legge che rimane a discutersi.

Intanto per guadagnar tempo si farà la votazione a squittinio segreto, cominciando dalle due leggi che sono rimaste da votare nella seduta dell'altro giorno e che sono: quella per pensioni alle vedove ed orfani dei medici e chirurghi morti in servizio dello Stato per assistenza ai colerosi; e l'altra per pensioni alle vedove ed ai figli dei militari morti nella campagna 1866, i cui matrimoni non erano stati autorizzati. Contemporaneamente faremo la votazione sul progetto di legge testè discusso per l'approvazione della spesa di riparazione del cavo telegrafico sottomarino tra la Sicilia e la Sardegna.

Si procede all'appello nominale.

(Il Segretario Senatore Manzoni T. fa l'appello nominale).

**Presidente.** Risultato dello squittinio:

Progetto di legge sulle pensioni alle vedove ed orfani dei militari morti nella campagna del 1866.

Votanti	73
Voti favorevoli	71
Voti contrari	2

Il Senato adotta.

Progetto di legge per pensioni alle vedove ed orfani dei medici e chirurghi morti in servizio dei colerosi.

Votanti	73
Voti favorevoli	69
Voti contrari	4

Il Senato adotta.

Progetto di legge per una spesa di riparazione del cavo telegrafico sottomarino tra la Sicilia e la Sardegna.

Votanti	73
Voti favorevoli	69
Voti contrari	4

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DELLA DISPONIBILITÀ AI FUNZIONARI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO.

Viene ora in discussione il progetto di legge per la proroga della disponibilità ai funzionari dell'ordine giudiziario.

Domando al signor Ministro di Grazia e Giustizia se accetta il testo proposto dall'Ufficio Centrale.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Desidererei che la discussione si aprisse sul progetto del Ministero. Senatore Conforti. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Conforti. L'Ufficio Centrale ha sostituito all'articolo del Ministero un articolo in cui la dizione è alquanto diversa, quantunque il senso sia lo stesso. Ma considerando che ove si adottasse l'articolo dell'Ufficio Centrale, dovrebbe il progetto di legge ritornare alla Camera dei Deputati rinunzia all'articolo da esso compilato e domanda che si ponga ai voti l'articolo del Ministero.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ringrazio l'Ufficio Centrale di questa sua cortesia, e debbo dichiarare che se questo progetto di legge potesse fare il corso ordinario di tutti i progetti di legge avrei ben volentieri acconsentito alla modificazione proposta dall'Ufficio Centrale del Senato; ma sventuratamente trattandosi di prorogare un termine che è già spirato fin dal 31 dicembre per cui siamo già in una posizione

anormale, se dovessimo riportare il progetto all'altra Camera, la tardanza del provvedimento sarebbe veramente spiacevole, epperò io credo di poter pregare il Senato a dare il suo voto all'articolo, quale fu adottato dalla Camera dei Deputati.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettare l'articolo ministeriale.

Presidente. Leggo dunque l'articolo ministeriale:

« Le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 281 della legge 6 dicembre 1865, N. 2626, e negli articoli 2 e 4 del R. Decreto 14 stesso mese ed anno, N. 2636, continueranno ad avere effetto fino a tutto il 31 dicembre 1868.

« La presente legge avrà effetto dal 31 dicembre 1867. »

È aperta la discussione generale.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. Prendo la parola avverso il progetto di legge di cui testè si è data lettura, e lo fo colla convinzione di presentare al Senato osservazioni che possono determinarlo a tener fermo ad una legge generale, legge universalmente applicata, legge che anche nello scorcio del passato mese fu estesa per intero alla provincia Veneta.

Io non credo conferisca alla maestà e solennità della legge il vederla ad ogni piè sospinto modificata o infranta nelle sue principali disposizioni. Fino dal 1859 l'ordinamento giudiziario aveva subito riforme, mercè le due leggi del dicembre 1859, una sull'ordinamento stesso ed una sugli stipendi. Esse cominciarono l'era delle riforme. Si attuarono queste nelle vecchie Provincie, in Parma, in Modena, nelle Romagne ed in Sicilia. Nel 1862 lo stesso ordinamento fu esteso alle provincie Napoletane.

Il Senato avrà modo agevole di congetturare quanti individui dovettero andare in disponibilità, in quella disponibilità che per alquanto di queste Provincie che ho nominate non aveva regola, ma che nelle vecchie Provincie attingeva le sue norme dal brevetto del 1835. E voi conoscete, o Signori, come nei bilanci del Ministero di Grazia e Giustizia sino dal 1865 erano stanziati forti somme per assegni di disponibilità.

Tutte queste disponibilità andarono quindi regolate dalla legge del 13 ottobre 1863.

Essa per le disponibilità da emanarsi provvide che gli impiegati potessero rimanere in questo stato per soli due anni, durante i quali loro faceva ottenere un assegnamento proporzionato al numero degli anni di servizio; però se avessero avuto una delegazione, un incarico presso qualche ufficio, elargiva loro un'indennità che conguagliasse il loro vecchio stipendio.

Però verso gli impiegati i quali già erano in disponibilità quella legge fu più benigna, diede loro tre anni di tempo per aspettare il collocamento in atti-

vità, e mentre per i primi aveva determinato si conferissero metà dei posti che si rendessero vacanti a questi ultimi ne promise i due terzi. Però, e gli uni e gli altri furono sottoposti ad un'unica legge, cioè che spirato il biennio, o spirato il triennio, fossero cancellati dai ruoli degli impiegati, e gratificati d'indennità o pensione secondo gli anni di servizio.

Trasferita la capitale, ed in base alla legge dell'aprile 1865, fu dato luogo ad un altro ordinamento giudiziario, il quale comprese la Toscana, ed anche tutte le altre provincie d'Italia che già erano dotate dei presenti nuovi ordinamenti. Fu allora ben facile prevedere che per la restrizione che portava questo nuovissimo ordinamento, non che quello già approvato per le Corti d'Assise nel gennaio 1865, era giuocoforza che una quantità d'altri impiegati venisse a cadere in disponibilità; e risaputo che la destinazione degli impiegati in disponibilità presso qualche Ufficio era nell'arbitrio del Ministero, il Decreto del 1864 aveva così regolata questa bisogna.

Ebbene! la legge del 1865 con l'art. 281 attribuisce questa facoltà al Ministro della Giustizia e la estende fino al punto di poter ritenere fuori pianta in tutti gli Uffici ridotti, gl'impiegati che erano in soprannumero; e se pure non potesse ritenerli in quegli stessi Uffici, gli diede facoltà di destinarli in altri rami di pubblico servizio. Ma l'art. 281 fu sollecito in questa congiuntura ripetere: « resteranno ferme inviolabilmente le norme emanate colla legge sulla disponibilità, e sulle pensioni. »

Il Governo aveva facoltà di emettere disposizioni regolamentari. Ciò fece con un Decreto, che seguì di pochi giorni la legge del dicembre 1865.

Ebbene! Di questo Decreto io non riporterò altro che due articoli, che fanno al caso.

L'articolo 2 il quale non è altro che una legge, che il Ministro dà a se stesso.

La legge del 1863 non aveva detto come si dovesse attuare le disponibilità.

E eloquente questo silenzio!

Il Ministro, che io sempre reputo uomo di principii severi, e di giustizia vera, questo Ministro nell'attuare la disponibilità, certamente non ne faceva una legge Draconiana. I ministri si servirono, e si servono della disponibilità come mezzo di epurazione.

Trovano forse degl'impiegati negligenti, impiegati che non hanno dato prova perenne di onestà; altri poco intelligenti? Ebbene! questi collocano in disponibilità e così han modo di fare nelle amministrazioni utili epurazioni.

Perciò diceva io, è eloquente il silenzio della legge del 1863!

Eppure l'art. 2 cosa fa?

L'art. 2 ha detto, che tutti coloro, che hanno avuto la disgrazia di entrare ultimi nella carriera giudiziaria, sono tutti colpiti dalla falce della disponibilità.

Così io non so se questo regolamento istesso ha

dovuto qualche volta far pentire il Ministro che doveva applicarlo, se forse questo Ministro ne' vecchi impiegati trovandone alcuni non zelanti, altri inetti, alcuni d'irregolare condotta, li ha dovuti tenere, ed intanto mettere fuori, con l'applicazione della norma dell'articolo 2 del Decreto di dicembre 1865, i giovani probi, onesti, solerti, e che davano bella speranza di sè.

Segue l'art. 4 di tal Decreto.

Esso d'altro non parla se non che di una preferenza che si deve avere nel collocare in servizio attivo quest' impiegati in disponibilità e che già sono addetti come soprannumero agli uffizi novelli, e vuole, che tutti i posti siano per essi riservati: tutti!

Ma mentre dice tutti, si affretta l'articolo quarto a soggiungere, « salvo le disposizioni degli art. 10 e 18 della legge sulla disponibilità », articoli che importano il diritto di aspirare solamente per due terzi di posti vuoti ai vecchi disponibili, e per una metà ai nuovi.

Quindi l'art. 4. per siffatte riserve che ha nel suo ultimo periodo non diventa altro che la ripetizione delle letterali disposizioni della legge del 1863, art. 10 e 18. Se non andassi errato, direi che questo e non altro è il risultato della legge del dicembre 1865, e precisamente di quanto è oggetto nello schema che discutiamo. A rafforzare il mio concetto, rivolgete, o Signori, la vostra attenzione al bilancio del 1867, e troverete in esso stanziata la cifra di lire 2,371,470 per impiegati in disponibilità. E poichè alla fine dell'anno 1867 compivasi il biennio designato dalla legge del dicembre 1865, così il Ministro nel suo progetto di bilancio per il 1868 si affrettava ad avvertire la minora-zione che questa cifra veniva a patire; e questa minora-zione è non meno di lire 838,438, delle quali vi sono lire 435,000 per cessazione d'asseggni di disponibilità, e lire 473,000 per cessazione di stipendi ai funzionari dell'ordine giudiziario che furono conservati per soli due anni.

Fino a questo momento adunque sembrava che le sorti di tutti questi impiegati in disponibilità dovessero essere le stesse, e queste prescrizioni del bilancio mostravano che nessuna eccezione avrebbe potuto sorgere. Ma non fu così: il progetto di legge che viene alla vostra disamina, si interessa di una classe di impiegati, precisamente di coloro che nelle riforme del 1865 si ebbero dalla legge la benigna considerazione di essere per tutti data facoltà al Ministro di collocarli in soprannumero, e così tutti tolti da quell'incertezza che loro toccava di non avere per determinazione Ministeriale una possibilità di collocazione, la quale avrebbe fatto che durante la disponibilità non fosse soltanto ad essi rimasta la metà dei loro assegni, ma bensì aggiunto il vantaggio della gratificazione. Il Ministero si preoccupa adunque di questa sola classe, la quale nella grande famiglia degli impiegati in disponibilità credo che rappresenti una parte minima di essa, giacchè vi ho dimostrato che ancora nel bilancio 1868 le cifre degli assegni per gli impiegati in disponibilità è fissata ad un milione e trecento mila lire.

Il Ministero si interessa grandemente di questa piccola classe, la dice ridotta al numero di 69, non si arretra a riporre sul Bilancio delle spese le lire 138,000 che occorrono per gli assegni di questi 69, e v'invita a sanzionare tali preferenze mercè il prorogare la disposizione dell'art. 281 della legge del dicembre 1865.

A questo punto, Signori, io mi fo a dimandare a me stesso (la risposta ormai mi è facile, dacchè il progetto che ha presentato l'Ufficio Centrale è la più bella dimostrazione dell'esattezza delle mie asserzioni), cosa importi un progetto di legge che vi chiede di prorogare ancora per un anno l'articolo 281 e gli articoli 2° e 4° di un Decreto Reale (cosa insolita d'altronde vedere che con una legge si voglia prorogata la durata degli articoli di un Decreto Reale), importerebbe di far durare un altro anno nel Ministro di Giustizia, secondo la letterale significazione di questo progetto, la facoltà di destinare in soprannumero gli impiegati in disponibilità. Ma poichè lo stesso articolo 281 espressamente sancisce che siffatta applicazione è soggetta alla legge sulla disponibilità, dunque voi mentre con questo progetto di legge come è scritto, proroghereste la facoltà accordata dall'articolo 281, conservereste l'applicazione della legge sulla disponibilità: il che vuol dire che togliereste l'assegno e si avrebbero dei soprannumeri senza retribuzione. Questa è non altra, sarebbe la necessaria conseguenza di ciò che vi si propone. Ed il vostro Ufficio Centrale che si è di ciò fatto accorto ha presentato un altro progetto, ed ha detto con esso qual era il vero, quale il concetto del Ministero, quello cioè di prorogare il termine dell'articolo 3° della legge sulle disponibilità, e di far durare, per tre anni, la disponibilità per codesta classe di 69 impiegati. Se è questo l'aperto scopo cui vuolsi riuscire, io domando a me stesso, e credo che il Senato mi farà giustizia, se fosse permesso che mentre si proclama la piena osservanza di una legge la quale non so se con verità è stata giudicata, ma che certo è una legge ben severa, si potrebbe questa stessa assoggettare ad una eccezione non mica per tutti coloro che ne sono colpiti, non mica per una classe speciale della gran famiglia dei disponibili, ma unicamente per una classe della classe; e permettetemi di dirlo per 69 impiegati i quali in base alla riforma del 1867 sono rimasti in una disponibilità congenere a quella che han patito sin dal 1859 tutti gli altri impiegati dell'ordine giudiziario.

E perchè, o Signori, venire a questa disposizione eccezionale e di speciale favore per questi soli individui? Non è appena varcato un anno che una ribalda genia insanguinò la generosa città di Palermo. Al Governo fu forza spedire colà armi ed armati e sgominare con mezzi di guerra que' forsennati, restituendo l'ordine e la sicurezza.

Quando volle investigare le cause probabili della inaspettata catastrofe che patì quella città, trovò che gravissimi dolori, malcontento profondo travagliavano le classi oneste del paese. Ed il Governo ed il Parlamento

si affrettarono a mandare laggiù una Commissione per proporre acconci, opportuni provvedimenti. — E così voi il sapete, o Signori, fu accettato che una delle più forti ragioni del malcontento si era il vedere uno stuolo d'impiegati in disponibilità, che al 15 ottobre ora scorso vedeva suonare l'ora nefasta della cessazione del loro assegno.

Ebbene! Che cosa avete fatto voi, o Signori del Governo, dell'uno, e dell'altro ramo del Parlamento? Vi siete adagiati forse a qualche proposta, di prorogare il biennio fissato dalla legge del 1863? No, avete stanziato un sussidio di 500,000 lire per dare aiuto a coloro, che non avrebbero diritto nè a pensione, nè ad indennità, per gente che poteva altra volta concorrere a compromettere più o meno l'ordine pubblico, per una classe d'impiegati da tanta miseria colpiti, che attirò a sé l'attenzione del Governo e del Parlamento, e per cui si sono tutti gli ordini costituiti astenuti dal dare una proroga alla legge del 1863; e per 69 impiegati che sono stati dell'intero loro stipendio retribuiti, che in tutta quiete sono rimasti ai loro posti, si presenta in oggi questo progetto che io definisco un'atto di giustizia parziale!

Si è pure voluto, o Signori, giustificare questa legge dalla menda di gravare la finanza, e così il Ministro proponente diceva recarsi da essa economia vera e reale. Però il relatore del progetto stesso nell'altro ramo del Parlamento, il Deputato De-Filippo, faceva giustizia di quelle asserzioni e scriveva nella sua relazione che: «nessuno vantaggio, o quasi nessuno ne ridonderebbe alle nostre finanze».

Ma quale sarà l'economia reale che si asserisce, quando vorreste meco considerare che adesso voi darste ancora per un anno mercè la proroga della disponibilità degli assegni il godimento ai 69 disponibili, ed intanto quest'anno si aggiungerebbe alla serie dei servizi di questi impiegati, è così giusta la legge sulle pensioni che valuta il periodo passato in disponibilità come servizio, voi largireste due favori, accrescereste il titolo ereditario dell'impiegato sul futuro, e lo paghereste per un altro anno dello intero suo stipendio. — Così l'economia sarebbe il far godere due beneficii invece d'un solo, e più presto che un'economia ciò può dirsi sconfinato favore.

Ma questo non è tutto!

Considerate bensì quale e quanta sarebbe la futilità di questa legge in quanto concerne il prorogare le disposizioni degli articoli 2 e 4 del Decreto di dicembre 1865. Che cosa si spera dalla proroga dell'art. 2?

Nel 1865, il Ministero disse a se stesso: io non impiegherò più altri e porrò in disponibilità tutti i più giovani. Ma questo è già un fatto compiuto e non è più possibile si riproduca. Ma adunque sarebbe seria una legge quando intendesse a tal cosa che non pottrassi più effettuare, e che solo appartiene alla storia delle disponibilità ordinate per la Legge di dicembre 1863.

Quanto all'articolo 4, che pur vi si domanda di pro-

rogare, che utile apporterà? Esso dice che saranno conferiti i posti vacanti a coloro che sono in soprannumero, salva le sanzioni degli articoli 10 e 18 della Legge sulla disponibilità.

Ma questo è detto dalla Legge del 13 ottobre 1863, ma questo è uno sprecare sanzioni legislative e nulla più.

Che cosa resta del progetto in disamina? Il suo vero il suo genuino significato, è messo in evidenza spiccata dal progetto dell'Ufficio Centrale. Ora, questo progetto io qualifico essenzialmente costituire un privilegio, ed io l'oppugno in nome di quella giustizia che deve a tutti egualmente impartirsi in nome del rispetto pieno, intero che si deve alle Leggi da quando sono in piena osservanza.

Io dico con piena coscienza; non fate, o Signori, che per una classe di classe si veda il biennio della Legge dell'ottobre 1863 diventar triennio.

**Presidente.** La parola è al signore Senatore Conforti.

**Senatore Conforti.** Onorevoli Signori!

Senza alcun dubbio le osservazioni dell'onorevole proponente sono degne dell'attenzione del Senato, ed io non voglio tacere di aver fatto queste medesime osservazioni allora quando si è discussa negli Uffici la legge che ci è presentata dal signor Ministro di Giustizia. Nè debbo tacere che alcune prevenzioni vi erano contro questo progetto di legge, che, se non si fossero deleguate, ne avrebbero resa assai difficile l'approvazione. Si diceva tra le altre cose, che i funzionari in questione appartenevano ad una sola provincia del Regno, e che il progetto di legge che discutiamo era un favore. Io volli accertarmi come stava la cosa, e posso assicurarvi di avere verificato che i sessantotto funzionari giudiziari, non ancora collocati, appartengono indistintamente a tutte le provincie Italiane.

Si era detto altresì che il Ministero aveva fatto nuove nomine in capo di altre persone, e per questo motivo non eran stati ricollocati tutti i funzionari giudiziari rimasti in soprannumero. L'Ufficio Centrale ha preso oculata contezza di ciò, ed ha, per mezzo del suo Relatore, verificato che la legge è stata scrupolosamente osservata. Insomma, nessuna nomina è stata fatta in capo di altre persone a preferenza di funzionari in disponibilità.

La legge del 1863 sulla disponibilità è una legge generale, che non può avere riguardo alle circostanze particolari, che in alcuni casi richieggono un temperamento. Non è permesso forse al Parlamento modificare con una legge particolare le disposizioni generali troppo severe di una legge, che non può prevedere tutte le contingenze e le necessità dell'avvenire?

Forse la legge del 1863 è rimasta in tutto inviolata? Non si è esteso per alcune classi di funzionari il termine di due anni a tre ed anche a quattro, avuto riguardo alle circostanze particolari del caso? E badate, o Signori, che il legislatore nel promulgare l'articolo 281 dell'ordinamento giudiziario assegnò il termine di due anni di dis-

ponibilità, perchè era sicuro che in questo spazio di tempo i funzionari giudiziarii in soprannumero sarebbero stati ricollocati. Ora, se questo fu il motivo di quel termine, quando l'esperienza ha mostrato che il calcolo fu fallace, io non veggo perchè non debbasi allungare il termine stesso per ricollocare negli uffici corrispondenti i funzionari, che non hanno colpa veruna. Io non veggo perchè essendosi scrupolosamente osservato l'articolo 281 dell'ordinamento giudiziario, non abbia con ragione il Ministro domandato un temperamento, per non privare onesti funzionari della carica, che si ebbero non per favore ma per giustizia. E si osservi che non si tratta di una somma ingente e troppo grave alle finanze dello Stato, si tratta di una piccola somma per un piccolo numero di funzionari, che senza colpa al mondo si trovano nella pericolosa condizione di perdere un ufficio guadagnato onestamente e sostenuto con dignità.

Signori, questa è una legge di umanità, dirò anzi di giustizia, la quale merita la vostra approvazione, come la meritò nell'altro ramo del Parlamento.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io non invoco punto il principio di umanità siccome diceva il mio amico relatore della Commissione; invoco la approvazione del Senato a questa legge, e la invoco in nome del principio di giustizia.

L'onorevole Senatore Caccia ha voluto dimostrare che questo progetto di legge sia ingiusto rispetto a tutti gli altri impiegati dello Stato; ingiusto rispetto alla stessa classe dei funzionari giudiziarii, e quindi, egli diceva, si favorisce una classe di classe.

Io credo poter benissimo dimostrare il contrario, cioè che questo progetto di legge non è ingiusto rispetto alla classe generale degli impiegati dello Stato, e tanto meno lo è rispetto agli altri impiegati giudiziari.

Io non voglio ora venire a difendere l'organico giudiziario che contiene la disposizione legislativa che si chiede mantener ferma ancora per un altro anno; ma dirò solamente che quando l'organico giudiziario fu esteso a tutte le altre Provincie del Regno, non si ebbe la necessità di adottare quelle misure restrittive, le quali ebbero luogo quando il medesimo fu esteso alla Toscana. Allorchè l'organico giudiziario fu esteso alle Provincie meridionali, all'Emilia, alla Lombardia, si tenne questa norma, cioè di proporzionare la tabella dei Magistrati conformemente a quella delle antiche Provincie, conservando, lo ripeto, la medesima proporzione rispetto alle piante organiche.

Al contrario, quando da ultimo fu esteso alle Provincie Toscane, si credette di fare una riduzione nel personale della Magistratura, riduzione che non fu fatta solamente nelle provincie Toscane, ma ben anco in tutte le Provincie, là dove si è creduto che la Magistratura fosse in numero esuberante, non corrispon-

dente agli affari che trattava, sia nelle Corti d'Appello, che nei Tribunali.

Come vede dunque il Senato, questo fatto è avvenuto una sola volta, e quindi non poteva dar luogo, siccome affermava l'onorevole Caccia, ad ingiuste eccezioni. Ma dirò di più: quando l'ordinamento giudiziario è stato esteso alle provincie Meridionali, ad alcuni Magistrati di quelle Provincie, i quali, secondo il loro antico organico avevano uno stipendio maggiore di quello cui loro assegnava la tabella del nuovo ordinamento giudiziario, quello stipendio si è fatto godere e lo godono ancora, a titolo di maggiore assegnamento, alcuni sino dal 1860 ed altri dal 1862.

Quindi a me pare che in questa parte non siasi commessa alcuna ingiustizia.

Quanto meno, a senso mio, si verrebbe ora a commettere un'ingiustizia prorogando di un altro anno il termine di due anni stabilito per la disponibilità dei pubblici funzionari di cui si tratta.

Per regola generale, gl'impiegati i quali sono messi in disponibilità, restano liberi, hanno la metà dello stipendio, fanno tutto quello che loro pare e piace; prendono un impiego, fanno gli avvocati, infine sono liberi da ogni impegno e padroni assoluti del loro tempo. Nel caso nostro però la legge, e quindi il Governo, ha tenuto tutt'altra norma; ha obbligato cotesti impiegati giudiziarii a rimanere ai loro posti, e continuare a lavorare come se fossero nella prima condizione, epperò ha continuato a dar loro l'intero stipendio, aspettando il tempo opportuno di ricollocarli in pianta, ritenendoli provvisoriamente in soprannumero, e supponendo che due anni sarebbero stati sufficienti ad attuare cosiffatta disposizione.

Nè fu un arbitrio della legge o del Governo, che gli anziani restassero in pianta ed i meno anziani ne uscissero fuori, poichè non solo fu la conseguenza di un principio di giustizia per rapporto all'anzianità, ma ciò accadde anche in seguito ad un avviso del Consiglio di Stato cui fu data piena esecuzione. Intanto i due anni non furono sufficienti a collocare in pianta tutti i funzionari in disponibilità, sebbene il Ministro avesse pienamente adempito la legge che l'obbligava nel tempo stesso a non nominare novelli impiegati. Più di tutti, l'onorevole Senatore Caccia può conoscere se il Governo siasi mai allontanato da questo suo sacro ed imprescindibile dovere.

La Corte dei Conti ha registrato tutti i decreti che si sono fatti per ogni posto vacante: epperò posso con sicura coscienza affermare che il Ministro ha dato piena esecuzione a quello cui la legge lo obbligava; cioè di non nominare alcun novello impiegato nei due anni decorsi. Ma perchè questo favore? perchè non mettere in disponibilità questi magistrati come sono e furono messi in disponibilità tanti impiegati? Io potrei dire che il Senato ha dato l'esempio di questa disparità di trattamento quando si è trattato di funzionari appartenenti all'ordine giudiziario, il Senato che

quando le piante organiche furono ridotte per effetto della nuova composizione delle Corti d'Assise, andò anche più oltre di quello che non si è fatto in questa circostanza. Primamente le Corti d'Assise si componevano di un Consigliere di Corte d'Appello e di due Consiglieri della medesima Corte. Una legge fu proposta dal Ministro Guardasigilli con la quale si venne a stabilire che il solo Presidente doveva essere un Consigliere di Corte di Appello, e che i due assessori sarebbero stati due giudici del Tribunale. In tal guisa rimase un certo numero esuberante di consiglieri non più incaricati di fare il servizio delle Corti d'Assise.

E che si disse allora? Non solo non si stabilì un termine di due, di tre, o di quattro anni, ma fu prescritto che fino a quando tutti cotesti consiglieri esuberanti non rimanessero definitivamente ricollocati nel loro primitivo posto, continuavano a percepire il loro intero stipendio, e ritenersi come se non vi fosse stata alcuna innovazione, salvo che non vi era luogo a nominarne de' nuovi. Questa disposizione, giova rammentarlo, non era nel progetto di legge, ma fu aggiunta dal Senato nella discussione del medesimo. E ben a ragione, perocchè quando trattasi di magistrati, di cui una parte è per lo Statuto inamovibile, non si può andare con le norme generali di tutti gli altri impiegati che servono lo Stato. Naturalmente in questa circostanza si hanno riguardi maggiori per i magistrati che non si possono avere per gli altri impiegati. Quindi col nuovo organamento giudiziario, essendo state diminue le piante organiche della magistratura, si credette di adottare questo temperamento che è giustissimo, e che ha calcato le stesse orme le quali precedentemente erano state segnate da altre precedenti leggi.

Dunque pare a me che anche sotto quest'aspetto non possa parlarsi di un ingiusto favore.

Ora si tratta di prorogare di un altro anno questo termine.

Anzitutto dirò all'onorevole Senatore Caccia che ha voluto mettere in contraddizione il Relatore De Filippo col Ministro Guardasigilli, che se egli si fosse presa la pena di leggere la relazione del progetto di legge che ho presentato al Senato, avrebbe trovato che sono identiche le parole a quelle che egli scriveva nella sua relazione alla Camera; anzi sono proprio assolutamente, letteralmente le medesime. Io ho detto allora, come ho detto anche adesso, che in un certo modo le finanze dello Stato se non se ne avvantaggiano, certamente non soggiacciono a gravi perdite: e credo sia così per una semplicissima ragione, poichè per questi 65 magistrati, ed anzi adesso sono ridotti a 60 essendone stati collocati in questi giorni altri 5, tutta la spesa occorrente in quest'anno si ridurrà a L. 120,000. Ora, se questo progetto di legge non avesse l'approvazione del Senato, che cosa accadrebbe? Naturalmente accadrebbe, e l'onorevole Senatore Caccia lo sa molto meglio di me, che a taluno di costoro bisognerebbe liquidare la pensione; a parecchi altri

bisognerebbe dare una indennità, poichè possono avere 10 e 12 anni di servizio.

Ora, io credo che in sei mesi questi magistrati saranno tutti collocati, perchè se in due anni ne furono collocati 431, è la cosa più facile del mondo che in tre o quattro mesi ripiglino il loro posto quei pochi rimasti, e allora quella medesima cifra sopra segnata sarà ridotta alla metà o ad un terzo senza che la finanza spenda un centesimo di più, perchè sono quei posti ai quali bisognava provvedere. Ma intanto, mettete a fronte la indennità che dovrete pagare, e le pensioni le quali saranno meno nella somma, ma per gli anni in cui dovranno gravare le finanze dello Stato sarà qualche cosa di molto importante, fate questo calcolo che io feci sia come Relatore della Commissione innanzi all'altro ramo del Parlamento, sia come Ministro Guardasigilli, e vedete se non è giusto quello che ho già detto altrove una volta, e che ora qui ripeto, cioè che le finanze invece di aggravarsene, se ne sarebbero piuttosto in certa guisa avvantaggiate.

Detto ciò, mi permetto di fare un'altra osservazione all'onorevole Senatore Caccia, il quale forse non aveva presente l'organico giudiziario quando veniva a parlare dell'ingiustizia che con questa legge si farebbe ad un'altra classe d'impiegati giudiziari; poichè egli leggeva nel bilancio una cifra bastantemente ragguardevole che paga lo Stato per questi impiegati, la quale ora non dovrebbe più pagare, perchè compiuti i due anni di disponibilità, mentre per gli altri durerebbe il termine ancora un altro anno. Mi permetto di osservare all'onorevole Senatore che la sorte di costoro l'organico giudiziario la rese più certa e sicura, appunto perchè più triste ed infelice, e più tenui e meschini i loro stipendi.

L'art. 282 dell'organico giudiziario non prescrive alcun termine per questa classe d'impiegati subalterni, ma accorda loro l'intero stipendio finchè non siano altrimenti definitivamente collocati in servizio ne' posti di cancellieri o vice cancellieri, senza mai darsi luogo a novelle nomine, in guisa che per più di una metà sono stati già ricollocati, e ci è fondata ragione di sperare che in un tempo non molto lontano finiranno di gravare straordinariamente il nostro bilancio.

Può essere adunque tranquillo l'onorevole Senatore Caccia che se si volle procurare un favore, che io chiamerei un atto di giustizia, ad una classe di Magistrati, non si mancò di rendere la dovuta giustizia a quella classe di impiegati da esso accennata. Dirò ancora, che una volta che l'intendimento del Governo era di provvedere alla sorte di questi impiegati, e tale è il concetto che suggerì i due articoli dell'ordinamento giudiziario già rammentati, una volta che il Governo aveva fatto tutto il possibile perchè fossero tutti collocati nelle piante organiche, e in ciò non si riusciva non per colpa d'alcuno, ma per colpa di avere fallite le previsioni nello sperare che si sarebbero resi vacanti dei posti in molto maggior numero che in realtà non

accadde, non può peraltro attribuirsi a colpa al Governo se un numero di tali impiegati aspettano ancora il loro collocamento. Ora, questa accidentalità di fatti, questa mancanza di previsione, dovrebbe essere così funesta ad un ristretto numero di pubblici funzionari, che lavorarono come gli altri, e che come gli altri si resero meritevoli di uno speciale riguardo? Il permettere questo, sarebbe un'ingiustizia; la nostra proposta adunque che tende ad evitare cotesto inconveniente, è un atto di giustizia.

Quindi io non credo di dover aggiungere altro, specialmente dopo l'eloquente argomentazione dell'onorevole mio amico Senatore Conforti, per indurre il Senato ad approvare questo progetto di legge. Io ho fiducia che in due o tre mesi questi funzionari saranno tutti collocati, per cui questa spesa, mi si permetta che lo ripeta anche una volta, sparirà ben presto, nè credo di dover patrocinare questa causa, facendo appello ad un sentimento di umanità che veramente le nostre finanze non permettono troppo di secondare, ma invocherò il principio di giustizia per implorare dal Senato l'approvazione di questo progetto di legge.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Dopo la splendida confutazione ora fatta dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia alle osservazioni critiche dell'onorevole Senatore Caccia, non mi resta che a fare una semplice avvertenza.

Non è questa la prima volta che il Senato è chiamato a mitigare la legge della disponibilità degli impiegati.

Mi giova ricordare al Senato il progetto di legge per la soppressione delle Sottoprefetture, che fu proposto dall'onorevole ex-Ministro deputato Chiaves:

L'articolo 10 di quella legge stabiliva:

*I funzionari che per effetto della presente legge saranno collocati in disponibilità, ne potranno godere i benefici per quattro anni.*

E mi permetta il Senato che io qui legga le brevi e nobili parole, colle quali l'onorevole ex-Ministro Chiaves giustificava questa sua disposizione di legge:

« Conseguenza inevitabile di queste riforme sarà il collocamento in disponibilità di oltre un migliaio di impiegati. A nessuno sfuggirà la durezza di questo provvedimento, quando si sottopongano quegli impiegati al trattamento normale stabilito dalla legge del 11 ottobre 1863 sulle disponibilità ed aspettative. Per attenuare adunque i gravi effetti di questa legge a danno di un personale così numeroso e benemerito del Paese, e per dar tempo al Governo di ripararvi almeno in buona parte col loro successivo richiamo in attività, di mano in mano che si faranno vacanze nell'amministrazione, si è giudicato necessario ed equo dimandare coll'articolo 10, che per eccezione i due anni della disponibilità siano per questi impiegati portati a quattro, il che costerà per due anni di più una spesa sempre decrescente in causa del successivo richiamo in attività dei disponibili ».

E questa disposizione, non ostante che fosse una deroga alle disposizioni della legge sulle disponibilità degli impiegati, trovò favore nell'Ufficio Centrale del Senato, il quale confermò pienamente l'articolo 10 del progetto ministeriale senza alcuna modificazione. Il Senato ricorderà che l'onorevole Senatore Montezemolo, il quale fu il relatore di quella legge, sostenne con nobili ed eloquenti parole la proposta del Ministero, che venne approvata dal Senato. Io credo, che anche in questo caso il Senato vorrà dare un nuovo esempio di quella equità, da cui fu animato nella occasione della discussione e votazione della legge per la soppressione delle Sotto-Prefetture, e confido che l'onorevole Senatore Caccia vorrà recedere dalla sua opposizione, e approverà egli pure il presente progetto di legge sì ben difeso dall'Ufficio Centrale, e dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Senatore Caccia. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Caccia. Non ritorno sulle cose dette: rispondo solamente ad un'osservazione di fatto che l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia mi faceva sul capitolo del bilancio.

Io ricordo a me stesso che nel bilancio della Giustizia vi stanno due capitoli, il 29 ed il 30. Il 29 dice così: « Maggiori assegni a congruaglio degli stipendi e altri assegni sotto qualsiasi denominazione. »

Il 30 dice: « Impiegati in disponibilità ed impiegati non compresi nelle piante organiche ». Di qui nacque il mio errore, se tale è quello di aver creduto che le L. 2,371,470, stanziata nel capitolo 30, riguardano gli assegni agli impiegati in disponibilità e non già i magistrati che hanno que' maggiori assegnamenti, di cui l'altro capitolo precedente si occupa.

Farò ancora un'altra osservazione in discarico di quello che ho detto.

Ho creduto che la legge del 1865 non dava obbligo di ritenere come soprannumeri nei novelli ruoli coloro che erano caduti in disponibilità, e che quindi non si potrebbe fare la distinzione, come diceva il Ministro, fra impiegati che avessero unito all'assegno di disponibilità l'esercizio d'altra carriera, e impiegati che fossero stati obbligati a servire.

Il cennato articolo della legge del 1865 non fa altro che dare facoltà al Ministro: *I funzionari potranno essere conservati.*

E questo era perfettamente unisono alla legge sulla disponibilità che diceva: *Quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestare servizio in soprannumero.*

Questo era uniforme ad un decreto del 9 ottobre 1864 con cui si diceva: *Sono rinvocate tutte le temporanee destinazioni in servizio date ad impiegati in disponibilità, qualora alcune amministrazioni cessino di essere sussidiate con l'opera d'impiegati in disponibilità, sarà provveduto al caso con un decreto del Ministro competente da registrarsi alla Corte dei Conti.*

Parmi quindi non esistere veruna distinzione tra impiegati in disponibilità per effetto di precedenti ordinamenti e quelli per l'ordinamento del 1865. E gli uni e gli altri potranno essere chiamati a prestare temporaneo servizio: in questo tempo si allietano di una gratificazione che unita allo assegno uguaglia il prisco stipendio, ma la loro posizione è la stessa. Non si potrà mai attribuire un torto a chi non è stato dal Ministro chiamato a servire in un ufficio e dare un favore a quel disponibile che fu chiamato. Quindi torno sempre a conchiudere che se giustizia ed autorità informano la legge dell'ottobre 1863 non è a mio credere permesso che fra tutti gl'impiegati in disponibilità una parte di quelli che già hanno avuto per la legge del 1865 un trattamento favorevole, si allietino ancora di un eccezionale beneficio.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Ho domandato la parola per aggiungere qualche osservazione alle cose dette dall'onorevole Senatore Chiesi. Egli ha basato la sua argomentazione su di un progetto che per particolari circostanze non potè diventar legge. Ora un altro ne abbiamo, nel quale il Senato non ha creduto che i termini della legge sulla disponibilità del 1863 potessero impedire di modificare il rigore delle sue disposizioni.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Senatore **Lauzi**. È recentissima la votazione per parte del Senato della legge sulla istruzione secondaria.

Ora, i miei onorevoli colleghi devono tutti ricordare che in quella legge, senza che nessuno se ne sia lagnato, si è stabilito che i funzionari della pubblica istruzione, i quali in forza di quella legge rimanessero senza impiego, godranno del favore della disponibilità per quattro anni.

Credo dunque che il Senato abbia già dimostrato più volte che i termini della legge del 1863 non possono in principio invocarsi per impedire che, in circostanze speciali, se ne possano migliorare le disposizioni.

Presidente. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore **Poggi**. Vorrei dire due parole sull'ultima osservazione fatta dall'onorevole Caccia.

Egli insiste specialmente sulla uniformità del trattamento che la legge del 1863 aveva stabilito verso tutti gl'impiegati, in quanto diceva, che quando sono in disponibilità, i due anni devono bastare per tutti; e dice perciò che una disuguaglianza di condizione verrebbe a farsi col progetto attuale tra gl'impiegati dell'ordine giudiziario e gli altri tutti. A me preme di rilevare alcune circostanze speciali che riguardano la riforma operata rispetto alla magistratura nel 1865.

Se la memoria non mi tradisce, negli articoli della legge sull'ordinamento giudiziario del 1865 fu detto che i Magistrati giudici (forse anche quelli del Ministero pubblico) quando venissero ad essere soppressi alcuni

posti con le nuove piante organiche, invece di esser posti in disponibilità, dovessero rimanere in soprannumero ai Tribunali in cui si trovavano; e solo fosse data facoltà al Ministro di destinare questi Magistrati in soprannumero piuttosto in un Tribunale (sempre però uguale a quello in cui si trovavano) che in un altro, secondo le necessità del servizio.

Ora, questa disposizione della legge io credo che muovesse da una considerazione certamente chiara, e da un'altra ancora forse più disputabile che io accennerò. La ragione chiara e per me precipua, che allora indusse a prendere quella determinazione fu questa: si facevano delle riforme, si diminuivano degli uffizi, si sopprimevano delle sezioni nelle Corti; quindi si credeva che un certo numero di magistrati, diverso da quello che vi era una volta, potesse bastare al servizio; ma, come accade in questi casi, non si poteva essere tanto certi se la riduzione dei posti fosse realmente giusta e proporzionata al lavoro, quindi fu detto: per ora giacchè gli impiegati ci sono, lasciamoli nei rispettivi corpi; l'esperienza farà conoscere se sono veramente superflui oppure se sono necessari alla più spedita amministrazione della giustizia.

Io credo che questa causa motrice fosse una buona ragione per mantenere soprannumeri, e così sempre in servizio codesti magistrati, salvo poi a pigliare un partito dopo l'esperienza dei due anni; e pur troppo è accaduto in vari luoghi che venuti a morte, o divenuti effettivi dei Magistrati che erano in soprannumero in alcune Corti, si è fatto sentire il bisogno che il numero crescesse. E se per il momento non si sono proposte nuove disposizioni legislative, egli è perchè si sta attendendo la unificazione dell'ordinamento giudiziario. Io parlo segnatamente delle Corti di Cassazione, in due delle quali vi erano dei soprannumeri; in quella di Torino ove furono lasciati in soprannumero molti membri che appartenevano alla soppressa sezione dei Ricorsi che era stata stabilita a Milano, e due dei quali furono portati nella Corte di Cassazione di Firenze. In questa poi il numero dei Magistrati scarseggiava tanto da non bastare al servizio, poichè stando alla pianta organica, con dieci membri si doveano comporre sezioni di sette Magistrati per ciascuna.

E il Ministero riconobbe subito sino dai primi mesi del 1866 che bisognavano almeno due soprannumeri alla Corte di Firenze, che furono portati come ho detto dalla Corte di Torino. Ma la Corte di Torino ora non ha più soprannumeri, e credo che l'arretrato di quella, per colpa non sua, sia così grave da dover desiderare non già l'aumento di una sezione, perchè questo non può essere il desiderio nè del Senato, nè del paese, ma che si affretti il momento di fare una Cassazione unica, perchè diversamente potrebbe sobbarcarsi ad un lavoro di gran lunga sproporzionato allo scarso personale dei Magistrati, comunque zelantissimi e laboriosissimi. In questa di Firenze son già mancati i due soprannumeri; ed è in tal condizione che se si amma-

lasse qualcheduno, la Corte non potrebbe fare il suo servizio: e credo che la stessa cosa sia accaduta a Napoli ed a Palermo, ed anco in alcune Corti d'Appello. Quindi la ragione che mosse nel 1865 a ritenere in servizio i Magistrati che erano fuori di pianta ed a non metterli in disponibilità, resti giustificata dagli eventi, e consigli imperiosamente la proroga del termine per quei pochi che ancora si trovano in tale condizione.

Ma un' altra ragione per me più grave deve indurre il Senato a ritenere che la condizione dei Magistrati Giudici è tale da non potersi paragonare agli altri impiegati posti in disponibilità. Dal momento che la legge del 1865 disse che dovevano rimanere in soprannumero per due anni i Magistrati e Giudici che erano nei rispettivi Corpi, si presentava naturalmente il dubbio, il che io feci a me stesso nel 1866, e che a me pur fecero alcuni Magistrati, se quella disposizione di cessar dal servizio dopo due anni, quando non fossero stati provveduti di un posto effettivo, dovesse rigorosamente interpretarsi, e non aspettasse un qualche correttivo.

I Magistrati per lo Statuto hanno la inamovibilità: ed io non dico che trattandosi di riordinamento generale non sia permesso al Governo ed al potere legislativo, sopprimendo dei Tribunali, mettere in disponibilità od in pensione, e per conseguenza mettere in pensione anche i Magistrati che sopravanzano al bisogno dei Tribunali rimasti in vita.

Ma ogniqualvolta una legge per provvedere alla miglior amministrazione della giustizia, ha creduto di mantenere in servizio col titolo di soprannumeri dei Magistrati che erano già inamovibili, poteva ella intendere di lasciarli nella incertezza delle loro sorti, poteva ella far credere ai medesimi che dipendeva dal potere esecutivo, e da un insieme di circostanze imprevedibili, il mantenimento del loro grado, e la certezza di non esser posti in ritiro? Non si sarebbe con una disposizione così rigorosamente intesa, minacciata e sospesa anzi la loro inamovibilità, per i due anni assegnati al loro servizio in qualità di soprannumeri? Questo dubbio gravissimo che io sottopongo al Senato, poteva indurre a dare a quella disposizione introdotta tra le transitorie e per complemento di una legge fatta in tempo dei pieni poteri, una interpretazione molto più benigna, molto più costituzionale.

Si può per conseguenza aver creduto e credere che il termine dei due anni rispetto ai Magistrati giudici fosse stabilito, come quel massimo limite, entro il quale si poteva fondatamente sperare di rimetterli in pianta. Ma se il caso avesse portato, come pur troppo è avvenuto, che non tutti entro i due anni fossero sistemati, si poteva in prevenzione riconoscere la convenienza di domandare una proroga di quel termine,

affine di evitare il gravissimo sconcio di mettere in pericolo la inamovibilità di alcuni Magistrati. Adunque la legge presente potrebbesi, a parer mio, giustificare dagli appunti che le sono stati mossi dall'onorevole Senatore Caccia anco per questa ragione. Io confido perciò che il Senato vorrà accettarla tale qual è.

**Presidente.** Se non si domanda più la parola si rimanderà questo progetto allo squittinio segreto, essendo composto di un articolo solo.

Ora interrogo il Senato per sapere se, come già si è fatto pel Senatore Massimo D'Azeglio, intende che il Presidente inviti i Senatori che si trovano in Torino ad assistere per rappresentanza del Senato ai funerali del Senatore Manno che si celebreranno il dì trentesimo dal suo decesso.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvata.)

Ora si procederà allo squittinio segreto sulle tre leggi dianzi discusse.

Prima però di procedere a questo triplice squittinio, leggerò l'ordine del giorno per domani e dopo domani.

Per domani alle ore due, riunione negli Uffici per l'esame dei progetti di legge oggi presentati.

Venerdì, alle ore due, seduta pubblica per la discussione del progetto di legge sull'esercizio provvisorio dei bilanci, di quello sull'estensione alla Toscana degli articoli del Codice Penale 1859, relativi all'attentato all'esercizio dei diritti politici e di quegli altri che potessero essere in pronto.

(Il Senatore *Segretario Chiesi* fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione per la legge sulla Dotazione della Corona.

Votanti . . . .	75
Favorevoli . . .	71
Contrari . . . .	4

Il Senato adotta.

Per la nuova circoscrizione della Provincia di Mantova.

Votanti . . . .	75
Favorevoli . . .	73
Contrari . . . .	2

Il Senato adotta.

Per la proroga della disponibilità ai funzionari dell'Ordine giudiziario:

Votanti . . . .	75
Favorevoli . . .	65
Contrari . . . .	10

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4.)